

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
GIACOMO CALISTA SOC.
COOP. A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLABATE PA VIA
PACINOTTI 24

Numero REA: PA - 199469

Codice fiscale: 04463260820

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-04-1997 - Statuto completo	2
Parte 2 - Protocollo del 09-01-2002 - Modifica	26

ALLEGATO «A» ALL'ATTO AI MIEI ROGITI
DEL 9.1.99 REP. N. 20042/3922

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1

E' costituita con sede in Villabate Via Pacinotti n.24 la
Società Cooperativa a responsabilità limitata, disciplinata
dalla legge 8 novembre 1991 n.381 denominata: "Cooperativa
Sociale GIACOMO CALISTA Soc.Coop. a r.l."

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di
Amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze anche
altrove. Presso la sede sociale si intende eletto il domici-
lio di ogni suo socio.

ART.2

La Cooperativa avrà la durata fino al 31 Dicembre 2050 e
potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

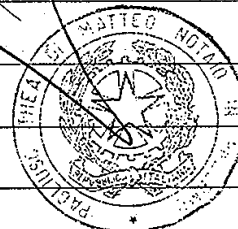
ART.3

La cooperativa ha gli scopi previsti nella lettera a)
dell'art.1 della legge 8.11.1991 n.381.

Ha pertanto lo scopo di perseguire l'interesse generale della
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini.

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è
quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata

Antonio Gullone
Baronfiore



dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART.4

La cooperativa senza finalità di lucro e perseguendo finalità mutualistiche, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci e mediante l'assunzione da parte di privati e/o Enti Pubblici e/o privati, di appalti anche a licitazione privata e/o convenzioni, si propone in generale di operare nell'ambito dei servizi di utilità generale e di rilevanza sociale.

Ciò anche attraverso convenzioni con Enti Pubblici (Regione, Provincia, Comuni USL) predisposte nel quadro degli interventi e dei servizi previsti dalla Legge Regionale 22/86, realizzando, secondo progetti appositamente predisposti dalle singole amministrazioni, realizzando attività di:

	-segretariato sociale;	
	-servizio sociale professionale;	
	-assistenza domiciliare;	
	-centri diurni di assistenza e di incontro per minori, inabili ed anziani;	
	-comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, anziani, inabili ed altri soggetti privi di assistenza familiare;	
	-centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea.	
	La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, purchè compatibile con gli scopi previsti dalla citata legge 8.11.1991 n.381, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa;	
	a) - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e	

Reserve Guizzo
Boroflida



comunque accessorie all'attività sociale;

b) - dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) - concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

d) - la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III

SOCI

ART.5

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che esercitano arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale,

possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, ad imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa.

Possono, inoltre essere ammessi a soci giovani iscritti nelle liste di collocamento in cerca di prima occupazione.

ART.6

Possono essere soci sovventori sia persone fisiche che giuridiche che abbiano conferito o si impegnino a conferire alla Cooperativa, condividendone gli scopi sociali, mezzi finanziari o altre concrete utilità.

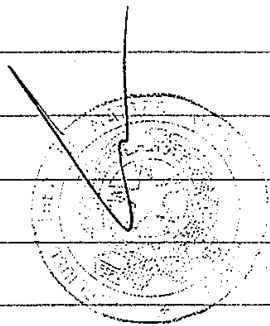
La veste di socio sovventore è assunta in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione e comporta tutti i diritti ed i doveri spettanti a norma dell'art.2548 del Codice Civile e dell'art.4 della legge 31.1.1992 N.59.

ART.7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di na-

Rosam e Gu 220
Boripalle



scita;

b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere

che non dovrà comunque essere inferiore a £. 50.000 LIRE

(cinquantamila) nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto nel comma b) dell'articolo 8. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro soci.

ART. 8

I soci dovranno versare la tassa di ammissione e sottoscrivere la quota sociale di cui al comma c) del precedente articolo.

lo 7. Essi sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione;
- b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 23;
- c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività della impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

La misura delle tasse di ammissione potrà essere annualmente modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio.

ART. 9

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altro Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonchè senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

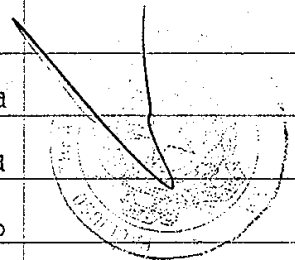
ART. 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-

Rossato Guzzo
Bonifati



cio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

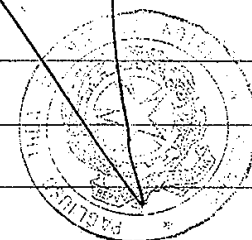
ART. 12

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art.5, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il 60° anno di età, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'Assemblea Ordinaria ha la facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione del libro dei soci.

ART. 13

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione	
nei confronti del socio;	
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-	
tono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che	
ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);	
b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
tre volte, di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;	
c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di	
eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
bilità prevista dall'art.9;	
e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
contraria agli interessi sociali;	
f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
tabili quale notevole inadempimento secondo quanto previsto	
dall'art. 1455 C.C.;	
g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
indegno di appartenere alla Cooperativa;	
h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
reati infamanti;	
i) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disor-	

Rosario Guizzo
Emanuela



dini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

ART. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza, ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno proporre opposizioni davanti al Tribunale nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, come previsto dal Codice Civile.

ART. 15

I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote del capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, e, comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

ART. 16

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, nel-

la misura e con le modalità previste nel precedente articolo,
allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del
bilancio dell'esercizio nel corso del quale siasi verificata
la morte.

ART. 17

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio
defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre
l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente
nei precedenti articoli 15 e 16. Gli eredi del socio defunto
dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazio-
ne della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli
aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscos-
sione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-
mine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consi-
glio di Amministrazione a riserva legale.

ART. 18

In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti di
soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad
eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito
regolamento approvato dall'Assemblea.

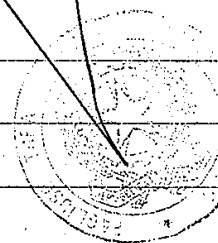
TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

ART. 19

Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei

Rosario Gullò
Ricevuto



redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali
nell'esercizio a norma del successivo art. 24.

ART. 20

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi, vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 21

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 24, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi e agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo e accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa

per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale.

ART. 22

Le quote sottoscritte dovranno essere versate nei modi e termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 23

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

ART. 24

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per ade-

guare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale, vigente per i lavoratori similari destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 20% (venti per cento);

b) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore al tasso legale di interesse ragguagliato al loro ammontare. A tale scopo non può essere destinata una parte superiore alla metà dei residui attivi;

c) ad eventuale riserva straordinaria.

Una quota degli utili netti deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La quota di utili non assegnata a riserve o ai fondi mutualistici o a rivalutazione delle quote o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici con regolamento da elaborarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare di destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti previsti dall'art.7 della Legge 59/1992.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 25



Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci;

ART. 26

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purchè in Italia), e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i Sindaci Effettivi.

I soci onorari partecipano alle Assemblee della Cooperativa con voto consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

ART. 27

L'Assemblea Ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale ai Sindaci;

4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;

5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni del-



l'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato dalla Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

La proposta di competenza dell'Assemblea Straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ART. 28

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la trasformazione della Società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o dei rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 29

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà nor-

malmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col
sistema della votazione a scrutinio segreto.

ART. 30

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino
iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e i soci sov-
ventori.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della
quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell'Assem-
blea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia di-
ritto al voto, mediante delega scritta, ogni socio, delegato
non può rappresentare più di un socio. Le deleghe debbono
essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra
gli atti sociali.

ART. 31

L'Assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è
presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o
in mancanza dal Vice Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due
scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal
Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle
Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal No-
taio.

ART. 32

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone da cinque membri
che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'Assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni trimestre nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di tre giorni dall'adunanza, e nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure

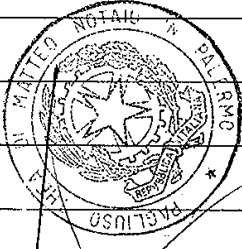
quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci ed Amministratori o il Direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete, la parità importa la non approvazione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito, di diritto pubblico e privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;



e) concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti

l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed

ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per

facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Coope-

rativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

g) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la

facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministra-

zione, e nominare il Direttore determinandone le funzioni e

la retribuzione;

h) assumere e licenziare il personale della Società fissando-

ne le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e

la esclusione dei soci;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di Ordinaria e

Straordinaria Amministrazione, fatta eccezione soltanto di

quelli che, per disposizione della legge o del presente Sta-

tuto, siano riservati dall'Assemblea generale;

m) deliberare la istituzione di una sezione di attività per

la raccolta dei prestiti prevista dall'ultimo comma

dell'art.4 del presente Statuto.

ART. 33

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio

provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.

ART. 34

		IL PRESIDENTE
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.	
	Egli ha anche facoltà di nominare avvocati procuratori nelle	
	liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qual-	
	siasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque	
	grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può	
	delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presi-	
	dente o a un membro del Consiglio nonchè, con speciale procu-	
	ra, ad impiegati della Società.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	di lui mansioni spettano al Vice Presidente.	
	ART. 35	
	IL COLLEGIO SINDACALE	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e-	
	letti dall'Assemblea preferibilmente fra i non soci. Devono	
	inoltre essere nominati dall'Assemblea due sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	ART. 36	
	Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della So-	

	cietà, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Sta-	
	tuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la cor-	
	rispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili	
	e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni	
	del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre	
	funzioni attribuitegli dalla legge.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 37	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà	
	procedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli prefe-	
	ribilmente fra i soci.	
	ART. 38	
	In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale	
	netto dedotto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici previsti all'art.24.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 39	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consi-	
	glio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riu-	
	niti in Assemblea.	
	ART. 40	

Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 21-24-38,
sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART. 41

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le
norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla
Cooperazione.

X Rosario Guzzo
Borone Paolo
Castelli Damiano Paolo
Quaranta Maria De Castro
Sabina Montorana
D'Amico Paolo
D'Amico Francesco
Paolo Cuzzolimo
De Franco Daniela
Roselle Antonio De Franco
Vitale Rosalia



Copia conforme all'originale che si rilascia

per il'Anno 1997
composto da due fogli oltre l'originale
Pellegrino, li 31 Gennaio 1997





DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Società Cooperativa Giacomo Calista a.r.l. con sede in
Villabate via Pacinotti n. 24 capitale sociale lire 6.000.000
inerente registro, iscritta presso l'ufficio del Registro
delle imprese di Palermo C.F. 04463260820 REA di Palermo
n. 199469.

L'anno 2000 vno il giorno 29 del mese di dicembre
presso la sede sociale della Cooperativa Giacomo
Calista a.r.l. si è riunito il Consiglio di Amministrazione
per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno

- 1) Deliberazione inerente alla conversione in euro del
Capitale sociale ai sensi dell'art. 17 del D Lgs n.
24 giugno 1998, n. 213;
- 2) Votie ed eventuali

Assume la presidenza la Sig.ra Alfano Giuseppa il
quale chiama a svolgere le mansioni di segretario la
Sig.ra Spinella Angela

Il Presidente constata la validità della seduta passa
a trattare l'ordine del giorno.

Il Presidente, prendendo la parola espone agli intervenuti
i motivi per cui si rende opportuno addirente alla
conversione in euro del capitale sociale, dando atto che:

- il capitale sociale ammonta a complessive lire
6.000.000 e si suddivide in quote da nominali lire
500.000 ciascuna;

- sussistono le condizioni per adottare la procedura
semplificata di cui all'art. 17, commi 1-5, del D Lgs
24 giugno 1998, n. 213;

- la predetta conversione avverrà operando sul valore
nominale di ciascuna quota attualmente pari a 250.000
Il Presidente prosegue esponendo che il comitatario



in euro del valore nominale delle quote (lire 50000),
determinato applicando il Tasso di conversione (euro = 1936,27/100)
secondo le modalità di arrotondamento di cui all'art. 5
del Regolamento C.C. n. 1103/93 così come richiamato dallo
art. 17 c.1 del D. Lgs n. 213/98, è pari ad euro 25,82 per
arrotondamento naturale per difetto al secondo decimale.
Ne consegue che il capitale sociale di nominale lire
6.000.000 convertito in euro diventa pari ad euro 3.098,40
(Tremilaseicentotrenta e 40 centesimi).

Al fine di soddisfare la necessità di ridurre il capitale
sociale di lire 662 il Presidente precisa che l'ammontare
di tale riduzione deve obbligatoriamente essere accreditato
a riserva legale e che, quindi, da tale riduzione non
conseguirà alcun rimborso del capitale ai soci.

il Presidente del Collegio Sindacale, la Sig.ra Daniela
Daniela attesta che il capitale sociale di nominale
lire 6.000.000 è per intero non versato e restato ed
esprime parere favorevole alla proposta di conversione
in euro del capitale sociale secondo la procedura
esposta dal Presidente, essendo la stessa conforme
a quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs n. 213/98.

il Presidente, infine, espone che a fronte della conversione
in euro del capitale sociale si rende necessario
modificare l'art. 7 comma 3 dello Statuto sociale nel
seguente modo: "Tutto"

art. 7 comma 3 - l'ammontare della quota che si
propone di sottoscrivere che non potrà comunque
essere inferiore a Euro 25,82 (venticinque e 82/100 millesimi)
né superiore al limite massimo fissato dalla legge.
il Presidente da quindi lettura dell'intero Statuto sociale
così come risultante dopo la proposta modifica.

Nel giorno quanto sopra, dopo breve discussione e con



il parere paritetico del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, con il voto unanime degli intervenuti

DELIBERA

- 1- di procedere alla confezione in Euro del capitale sociale secondo le modalità sopra esposte dal Presidente nell'osservanza della normativa vigente;
- 2- di pretendere atto che, per effetto della confezione, il capitale sociale complessivo è ora pari a Euro 3098,40 (tre mila novecento ottanta e 40 centesimi);
- 3- di approvare la modifica dell'art. 3 comma 3 dello statuto sociale nel seguente nuovo testo come sopra citato
- 4- di approvare, conseguentemente l'intero statuto nel testo risultante a seguito della presente delibera;
- 5- che a fronte della necessaria riduzione del valore nominale delle quote delle conseguente riduzione del capitale sociale pari a lire 662, l'ammontare di tale riduzione del capitale sociale venga accreditato a riserva legale.

6- di dare mandato al Presidente di procedere agli adempimenti di legge, alle relative annotazioni nel libro dei soci in ottemperanza alla prescrizione di cui all'articolo 12 comma 1 del D. Lgs 213/98, il Presidente ricorda che della presente operazione di confezione del capitale in euro verrà data notizia alla prima assemblea utile dei soci. Infine, dopo aver constatato che nessuno dei presenti più desidera pretendere la parola, essendo esauriti gli interrogatori all'ordine del giorno dichiarata la seduta conclusa alle ore 20,30 circa per la estinzione, lettura ed approvazione della presente verbale

Il Presidente

Giuseppe Quattrone

il Segretario

Spinello Amelio

UFFICIO REGISTRO IMPRESE

La presente copia è conforme a quanto contenuto nel libro verbale n. 19/22 del libro verbale n. 19/22, rep. 6137, della Società CALISTA SOC. COOP. A R.L. con sede in V. L. 19/22 (PA)

Palermo, 09.01.2025 L'Assistente